

Ufficio Europa



Linee guida della Fem per un accordo di istituzione dei Cae

- 1) Il CAE deve avere il diritto di riunirsi **come minimo** una volta l'anno. Deve essere esplicito il diritto a riunioni straordinarie. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere preparato dal comitato ristretto del CAE e dalla direzione aziendale. La riunione del CAE deve avere la durata di almeno un giorno.
- 2) I rappresentanti dei lavoratori devono avere diritto ad una giornata intera di pre-riunione prima della plenaria.
- 3) I rappresentanti dei lavoratori nel CAE devono avere il diritto di eleggere un comitato ristretto nel quale deve partecipare il Presidente del CAE rappresentante la parte dei lavoratori.
- 4) L'accordo deve specificare i poteri e le responsabilità del Comitato ristretto ed almeno i seguenti contenuti:
 - discute e concorda con l'azienda il luogo, l'ordine del giorno e la struttura della riunione plenaria.
 - In cooperazione con la direzione discute e concorda il verbale e le decisioni della riunione plenaria.
 - Il comitato ristretto deve avere il diritto di riunirsi regolarmente con spese a carico dell'azienda.
 - Deve essere informato e consultato dall'azienda preventivamente specialmente tra una riunione e l'altra se accadono rilevanti aspetti transnazionali.
 - Il comitato ristretto deve avere il diritto di far circolare sue posizioni e pertanto di averle tradotte nelle lingue richieste.
 - I diritti del gruppo ristretto scaturiscono dall'accordo e dal mandato dell'intero CAE.
 - I membri del comitato ristretto hanno diritto all'interpretazione durante le riunioni dello stesso.
- 5) L'accordo deve prevedere chiaramente che se accadono circostanze straordinarie che coinvolgono gli interessi dei lavoratori particolarmente nei casi di delocalizzazioni, chiusure di stabilimenti o imprese o dichiarazioni di esuberi, il comitato ristretto avrà il diritto ad essere informato e consultato. Inoltre potrà avere il diritto su sua richiesta di incontrare l'azienda.
Dovrà essere previsto il diritto a partecipare dei rappresentanti dei lavoratori dei paesi interessati.

L'incontro dovrà tenersi prima possibile sulla base di una relazione dell'azienda sulla quale il comitato ristretto o il CAE potrà dare un giudizio sia alla fine dell'incontro che successivamente.

6) Il dovere di fornire informazioni corrette da parte dell'azienda deve essere basato su un rapporto scritto consegnato a tutti i membri del CAE prima della pre-riunione e tradotto nelle diverse lingue.

7) Nelle riunioni del CAE e nella pre-riunione l'azienda fornirà l'interpretazione simultanea nelle lingue necessarie. **La volontà di fornire formazione linguistica ai rappresentanti dei lavoratori al fine di utilizzare un linguaggio condiviso non può essere usata per sopprimere traduzioni e interpretazioni simultanee dove necessarie.**

8) Il CAE e il comitato ristretto deve avere il diritto di invitare degli esperti di sua scelta in tutte le riunioni. L'azienda dovrà essere informata ; non è accettabile che gli esperti possano partecipare esclusivamente alla discussioni di alcuni punti specifici dell'ordine del giorno. Come minimo, l'accordo deve prevedere che l'azienda copra il costo di un esperto.

9) Le regole sulla riservatezza devono coprire esclusivamente le informazioni che ragionevolmente hanno un carattere di segreto commerciale. Le norme sulla riservatezza non devono riguardare i membri delle organizzazioni che sono già coperti da leggi nazionali sulla riservatezza. La violazione di tali norme può comportare solo sanzioni sulla base delle rispettive leggi nazionali, tradizioni e prassi.

10) Tutti i costi necessari per il lavoro del CAE saranno a carico dell'azienda.

11) I membri dei CAE dovranno avere accesso ai mezzi di comunicazione (Tel. Fax, Email etc)

12) I membri del CAE sono tenuti a riportare a livello nazionale le informazioni.